



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06230 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 554 del 28 ottobre 2025)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine al trasferimento presso altro istituto penitenziario del detenuto Finocchiaro Luca, già impegnato in attività lavorative presso la Casa circondariale di Roma "Rebibbia Nuovo Complesso", si rappresenta quanto segue.

È opportuno sin da subito osservare che il percorso carcerario del suddetto detenuto si sviluppa lungo un arco temporale definito e ben documentato, caratterizzato da una progressiva costruzione del suo progetto trattamentale e da una serie di provvedimenti amministrativi adottati in piena coerenza con la normativa e la prassi penitenziaria.

Come emerge, infatti, dal contributo informativo fornito dalla competente Articolazione (D.A.P.) di questo Ministero, opportunamente interpellata, il suddetto detenuto, definitivo in espiazione di pena per reati plurimi, fa ingresso nella Casa circondariale di Roma "Rebibbia Nuovo Complesso" il 4 luglio 2024, a seguito di un trasferimento provvisorio della durata di tre mesi, disposto dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento con la finalità specifica di consentirgli una più agevole fruizione dei colloqui con i familiari.

Nel corso del periodo provvisorio, il detenuto partecipa stabilmente alla vita trattamentale dell'Istituto.

Il 13 dicembre 2024, valutato il parere favorevole dell'*équipe* multidisciplinare e considerata l'istanza personalmente presentata, la sua assegnazione all'Istituto romani di Rebibbia diviene definitiva, consolidando così una fase del suo percorso caratterizzata da intensa partecipazione ad attività di formazione, studio e lavoro.

Il detenuto frequenta infatti la Facoltà di "Scienze dell'Amministrazione e delle Relazioni internazionali" presso l'Università Tor Vergata, partecipa a corsi quali teatro, filosofia, antropologia, giornalismo e *podcast*, e svolge diverse attività lavorative tra il 2023 e il 2024, tra cui quella presso il *call center* dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

A partire dal 2025, in modo prima volontario e poi retribuito, si impegna con costanza nel progetto della pizzeria interna, contribuendo in maniera significativa alla sua organizzazione e crescita.

A questo periodo di stabilità segue l'episodio del 19 agosto 2025, quando il ristretto prende parte a una protesta collettiva nel Reparto G8, finalizzata a impedire l'ingresso di un altro detenuto, già protagonista di un'aggressione al personale di Polizia penitenziaria e posto in regime di sorveglianza a vista.

Conseguentemente, su disposizione del Provveditorato regionale, il Finocchiaro viene trasferito, come gli altri partecipanti alla protesta, per motivi di ordine e sicurezza il 1° ottobre 2025 e fa ingresso nella Casa circondariale di Velletri il 18 ottobre 2025, dove risulta tuttora allocato.

La vicenda dà inoltre luogo a una sanzione disciplinare di cinque giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive.

Tale trasferimento si è svolto secondo le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario e dalle prassi amministrative.

Come già evidenziato, esso è stato adottato per tutti i partecipanti alla protesta e risulta pienamente in linea con le procedure e le garanzie previste dall'ordinamento, che attribuiscono all'Amministrazione, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza, la possibilità di intervenire con tempestività, pur preservando la tutela dei diritti del detenuto.

Il sistema delle garanzie, cui si conforma stabilmente l'azione di questa Amministrazione, assicura infatti che ogni trasferimento sia motivato, che le istanze vengano riscontrate in tempi certi, che sia garantita la continuità delle cure sanitarie e della documentazione personale e, quando possibile, la prossimità territoriale, principio ribadito dalla normativa e dalle circolari in vigore.

La logica complessiva è quella di bilanciare la tutela del percorso trattamentale con le esigenze strutturali e organizzative dell'istituto, soprattutto in un assetto penitenziario che talvolta richiede interventi rapidi per prevenire *escalation* di tensione o affrontare criticità improvvise.

Come già ribadito in occasione di altri atti di sindacato ispettivo di analogo tenore, i trasferimenti e i provvedimenti di "sfollamento", adottati nel pieno rispetto delle garanzie previste, si basano su procedure definite e su motivazioni trasparenti.

In tal senso, una tutela fondamentale riguarda la trasparenza e la motivazione dei provvedimenti di trasferimento.

In particolare, l'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, nella sua formulazione aggiornata, impone infatti all'Amministrazione di riscontrare entro sessanta giorni, con atto espresso e adeguatamente motivato, le richieste presentate dai detenuti.

In questo modo si garantisce certezza dei tempi e si evita che le istanze rimangano prive di risposta o soggette a ritardi ingiustificati.

Accanto a ciò, il sistema contempla una tutela giurisdizionale mediante la possibilità di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-*bis* o.p., strumento che consente di contestare trasferimenti ritenuti privi di adeguata motivazione o lesivi dei diritti del ristretto, assicurando così un controllo sulla legittimità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Rilevante è anche il principio di territorialità della pena, che invita l'Amministrazione a mantenere i detenuti, per quanto possibile, nel proprio territorio di riferimento, privilegiando i trasferimenti all'interno del distretto ed evitando spostamenti fuori area se non strettamente necessari.

Tale criterio tutela i legami familiari, la continuità terapeutica e la partecipazione alle attività trattamentali o lavorative avviate.

Sul piano operativo, ulteriori garanzie derivano dall'articolo 83 d.P.R. n. 230/2000, che prescrive la visita medica preliminare, la corretta gestione degli effetti personali e la trasmissione tempestiva della documentazione amministrativa e sanitaria, affinché non vi siano interruzioni nell'assistenza o nel trattamento.

Allo stesso modo, l'istituto di destinazione deve assicurare un'accoglienza immediata e una collocazione coerente con il percorso già intrapreso dal detenuto.

Infine, le direttive D.A.P., come quella del 18 luglio 2022 sul circuito di media sicurezza, ribadiscono la necessità di valutare caso per caso le motivazioni – di sicurezza, giustizia, salute, famiglia o studio – così da limitare al minimo l'impatto del trasferimento sull'equilibrio del percorso detentivo.

Ciò rappresenta, con trasparenza, il funzionamento reale del sistema, evidenziando come i trasferimenti, pur essendo strumenti essenziali per garantire ordine, sicurezza e funzionalità, siano adottati entro un quadro normativo sempre più orientato alla tutela della persona detenuta e alla continuità del trattamento, e come il loro ricorso si iscriva in una strategia più ampia volta a governare con equilibrio fenomeni quali sovraffollamento, ristrutturazioni interne e momenti di crisi.

In questo contesto, il caso del detenuto cui si riferisce la presente interrogazione rappresenta un esempio concreto di un intervento amministrativo che è stato adottato in maniera uniforme e conforme alle norme, nel rispetto delle garanzie procedurali e in coerenza con le stesse esigenze istituzionali sopra descritte.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)